

N. 1/2022 sub 1 Reg. Conc. Prev.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| dott. Rosella Anna Modarelli | - Presidente |
| dott. Caterina Lazzara | - Giudice rel. |
| dott. Antonio Lacatena | - Giudice |

riunito in camera di consiglio; sentito il giudice delegato in merito alla relazione ex art. 173 L.Fall. presentata dal Commissario Giudiziale avv. Matteo Bruno; convocati il debitore, il commissario giudiziale, i creditori ed il PM, per sentirli sulla proposta di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, all'accertamento dell'inammissibilità del concordato e, su istanza dei creditori o del PM, dei presupposti per la dichiarazione di fallimento; richiamati i propri decreti del 22/2/2023 depositato il 3/3/2023, del 10-12/5/2023 e dell'1/6/2023; lette le memorie depositate dalla C.A.N.G.A. e dal Commissario giudiziale, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale;

- verificato che il CG ha eseguito le comunicazioni ai creditori;
- sentiti all'udienza del 14/6/2023 la società ricorrente, il Commissario Giudiziale, il Pubblico Ministero ed i creditori costituiti;

sciolta la riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto del 9/11/2022, depositato il 20/11/2022, il Tribunale ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo della C.A.N.G.A.- Cooperativa Agricola Nord Gargano Apricena a r.l., e nominato il Commissario Giudiziale;

Con relazione depositata il 31/1/2023 il Commissario Giudiziale, avv. Matteo Bruno, ha riferito al Tribunale in merito ad atti e condotte della C.A.N.G.A.- Cooperativa Agricola Nord Gargano Apricena a r.l., rilevanti ai sensi dell'art. 173 L.F., e quindi ai fini della revoca della società dall'ammissione al concordato.

Alla luce di quanto accertato dal Commissario Giudiziale e dallo stesso riferito nella relazione ex art. 173 L.Fall. e di quanto rilevato dal Tribunale nel corso del presente procedimento ex art. 173 L.Fall., ricorrono i presupposti per la revoca dell'ammissione della C.A.N.G.A.. al concordato.

Dispone l'art. 173 L.Fall. che il debitore è passibile di revoca dall'ammissione al concordato ove si accerti che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno



o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso altri atti in frode.

Potendo ritenere superate, alla luce dei chiarimenti resi e della documentazione fornita dalla società ricorrente, le altre condotte delle quali il commissario giudiziale ha riferito al Tribunale, assumono invece rilievo, ai fini di cui si discute, le condotte di seguito illustrate.

Omessa denuncia di più crediti

Non risultano inseriti nell'elenco dei creditori e nel piano i seguenti crediti (costituenti debiti per la CANGA):

a) avv. Giuseppe Frasca. Quest'ultimo, premesso di aver assistito la proponente in numerosi giudizi, ha chiesto di essere inserito nel passivo concordatario della CANGA per un credito di complessivi € 43.370,22. Dalla documentazione prodotta al commissario giudiziale dal legale (e dal CG riversata nel presente procedimento) è dato evincere che l'avv. Giuseppe Frasca ha ricevuto dalla C.A.N.G.A. mandato alle liti per la difesa della stessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contro la Euro Pomo soc. coop. agr. (teso al recupero di un credito della C.A.N.G.A. verso la Euro Pomo di € 162.899,52), e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contro la Manica s.p.a. (che agiva per il recupero di un credito di € 12.994,25 vantato verso la C.A.N.G.A.). Premesso che la restante documentazione prodotta dall'avv. Frasca è inidonea a comprovare il conferimento e lo svolgimento di ulteriori incarichi professionali (essendo costituita da mere copie di atti difensivi e relate di notifica prive di attestazione di deposito e come tali non comprovanti lo svolgimento di difesa; un terzo mandato risulta privo di riferimento al giudizio per il quale esso è conferito, ed è anche mancante di data onde non è possibile comprendere a quale attività eventualmente svolta dal legale si riferisca), non può revocarsi in dubbio che l'avv. Frasca ha maturato un credito a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore della C.A.N.G.A. quantomeno nei due giudizi su indicati. A margine dell'eventuale questione di quale sia l'entità del compenso da riconoscersi al legale a titolo di compenso (il legale ha depositato parcelle senza indicare in esse il giudizio cui ciascuna si riferisce), il credito doveva essere inserito nel piano, per come, invece, non è avvenuto.

In merito al rilievo in esame la società ricorrente ha dedotto di aver revocato l'incarico all'avv. Frasca, sottolineando che l'incarico era stato comunque conferito soltanto verbalmente. Ha prodotto al riguardo un verbale di assemblea del 16/4/2018 nel quale risulta assunta la decisione di revocare *“l'incarico conferito informalmente all'avv. Giuseppe Frasca”*. Orbene, a fronte delle risultanze documentali fornite dall'avv. Frasca risulta evidente non solo che al legale sono stati conferiti più mandati e che gli incarichi sono stati conferiti per iscritto, ma anche che essi sono stati svolti, con la redazione ed il deposito di atti difensivi in favore della C.A.N.G.A. La revoca da quest'ultima deliberata nell'assemblea del 2018 non solo è priva di indicazione dell'incarico a quale si riferisce,



ma anche deve essere riferita ad incarico diverso da quelli per i quali il legale ha chiesto i compensi in questa sede, trattandosi di revoca di un incarico conferito “informalmente”.

Il credito del legale è di natura privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2) c.c.

b) CC Engineering s.r.l., oggi in fallimento. Quest’ultima ha chiesto l’inserimento nel passivo concordatario di un credito di € 809.554,92. Nel piano di concordato verso la suddetta società è inserito un credito di € 6.756,90.

La C.A.N.G.A. assume di nulla dovere alla CC Engineering s.r.l., per i titoli dalla stessa invocati, per aver saldato ogni proprio debito. Chiarisce che il debito verso detta società era nato con la fornitura di un impianto per la produzione di energia a olio vegetale (impianto di cogenerazione), per il corrispettivo di € 1.857.675, che era stato integralmente pagato con bonifici effettuati presso la Banca Popolare Etica nelle date del 20 settembre 2011 per € 324.000, del 22 settembre 2011 per € 648.000 e del 26 settembre 2011 per € 885.675. Aggiunge di avere altresì beneficiato, da parte della suddetta società, di un finanziamento di € 880.000,00 che era stato restituito mediante bonifici bancari del 7/1/2013 di € 100.000, del 26/3/2013 di € 220.000, e del 6/9/2013 di € 220.000,00. Tra le parti, continua ad esporre la C.A.N.G.A., erano sorte contestazioni in merito all'esatto adempimento dei rapporti, onde la CC Engineering s.r.l. aveva convenuto essa C.A.N.G.A. dinanzi al Tribunale di Milano il quale, con la sentenza n 2918/2000, divenuta irrevocabile, aveva definito il giudizio stabilendo l'insussistenza del credito preteso dalla CC Engineering s.r.l. nei confronti di C.A.N.G.A.

Orbene, sulla scorta della documentazione prodotta in questa sede, ed in particolare del contratto di fornitura dell'impianto di cogenerazione, del contratto di finanziamento, del “Contratto Full service - assistenza e fornitura di olio vegetale di un impianto per la produzione di energia elettrica con cogenerazione equipaggiato da gruppo elettrogeno alimentato ad olio vegetale”, nonché della sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio iscritto al n. 27156/2017 intercorso tra le parti, emerge in modo univoco:

- che tra le parti sono intercorsi tre distinti contratti e relativi rapporti: quello di fornitura dell'impianto di cogenerazione del 18/8/2011, quello di full service di assistenza e fornitura di olio vegetale per l'impianto di cogenerazione del 15/9/2011, e quello di finanziamento dell’8/9/2011;
- che il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Milano ha interessato esclusivamente il primo rapporto, ovvero quello relativo alla fornitura dell’impianto di cogenerazione, mentre a tale giudizio è rimasto totalmente estraneo il contratto di finanziamento concesso per € 880.000 dalla CC Engineering srl alla CANGA;
- che l’accertamento di insussistenza del debito della C.A.N.G.A. nei confronti della CC Engineering srl pronunciato dal Tribunale di Milano attiene esclusivamente al credito, reclamato in detta sede



dalla CC Engineering s.r.l. nei confronti della CANGA, *“di € 336.724,18 quale saldo prezzo della fornitura eseguita nei suoi confronti”* (v. pag. 2 e paragrafo 6 della sentenza).

- che i bonifici bancari indicati dalla C.A.N.G.A., e documentati in questa sede, comprovano i pagamenti relativi al contratto di fornitura dell'impianto di cogenerazione, e di essi il Tribunale di Milano dà atto e sulla base di essi perviene al rigetto della domanda formulata dalla CC Engineering di condanna della CANGA al pagamento della somma di € 336.724,18 (v. paragrafo 6 della sentenza). Gli altri tre bonifici, invocati dalla CANGA a sostegno dell'estinzione del debito rinveniente dal contratto di finanziamento, documentano la restituzione di soli € 540.000, rispetto agli € 880.000 di cui al finanziamento erogato. Ne consegue che, per quelle che sono le risultanze agli atti, persiste un debito della C.A.N.G.A. verso la CC Engineering srl di residui € 340.000,00. Di ciò si ha conferma anche dalla causale indicata nei tre bonifici con i quali la C.A.N.G.A. assume di aver onorato il proprio debito discendente dal contratto di finanziamento, atteso che i bonifici sono eseguiti i primi due con la dicitura di *“primo acconto su restituzione finanziamento”* e *“secondo acconto su restituzione finanziamento”*, ed il terzo con la dicitura *“fermi gli inviti e le contestazioni, si eroga la somma di € 220.000 per rimborso finanziamento ottenuto in data 08/09/2011”*, mancando dunque un bonifico a saldo.

c) AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

La C.A.N.G.A. ha beneficiato dell'erogazione di un aiuto pubblico da parte della Regione Puglia, di € 1.249.990,37, per un investimento che doveva essere ultimato entro 18 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, *“impegnandosi a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati, in caso di mancato rispetto delle norme, di non mantenimento degli obblighi e degli impegni assunti nonché di altri inadempimenti o irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione degli interventi”* (v. Determinazione del dirigente del servizio agricoltura della Regione Puglia n. 948 del registro delle determinazioni, del 12 novembre 2010).

Del suddetto finanziamento il 23/12/2010 sono stati erogati, dall'organismo pagatore AGEA, € 624.995,18 a titolo di anticipo.

E' del tutto pacifico che C.A.N.G.A. non ha realizzato l'intervento finanziato nei termini prescritti. La mancata ultimazione dell'intervento entro il termine (termine finale più e più volte prorogato, come rilevato dalla Regione Puglia nella nota del 20/4/2023) è stata contestata alla C.A.N.G.A. sia dall'AGEA, sia dalla Regione Puglia

Con nota del 18/10/2021, protocollo in uscita n. 0087304 del 21/12/2021, l'AGEA ha richiesto alla C.A.N.G.A. il rimborso del *“l'importo di € 687.494,70, pari al 110% dell'importo anticipato, dovuto a titolo di incameramento totale della garanzia prestata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della presente.”*



La Regione Puglia in propria nota del 20/4/2023 ha contestato alla C.A.N.G.A. la mancata realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, la mancata restituzione della somma suddetta all'Organismo Pagatore (AGEA), ed ha comunicato che, alla luce di tanto, *“questo Dipartimento procederà, con apposito provvedimento dirigenziale, a revocare il contributo concesso con il conseguente recupero delle somme erogate a titolo di anticipo, maggiorate secondo le procedure stabilite dall'AGEA. Successivamente all'adozione dell'atto di revoca si comunicherà alla società in indirizzo la somma da restituire nonché le modalità di pagamento”*.

Il credito dell'AGEA non è stato inserito tra le passività, né nella proposta né nel piano di concordato. In particolare, nell'ambito della proposta di concordato la vicenda relativa al finanziamento in oggetto, viene trattata:

* a pagina 47, ultimo capoverso, laddove la ricorrente esponendo (nell'ambito dell' “Analisi delle Passività”) i rapporti tra C.A.N.G.A. ed IRMA s.r.l. , premettendo che quest'ultima reclama crediti nei confronti della C.A.N.G.A. per i quali sussiste contenzioso, afferma: *“Solo per completezza, si riporta che nel giudizio de quo (contro la IRMA s.r.l., n.d.r.), l'odierna proponente ha proposto domanda riconvenzionale per € 687.494,70, la quale (cioè questa posta di € 687.494,70 n.d.r.) non viene conteggiata fra le attività, stante l'alea del giudizio, ma, qualora dovesse realizzarsi, contribuirà all'aumento delle percentuali offerte ai creditori concordatari.”*;

* a pagina 66 e 67, nel paragrafo relativo ai giudizi in corso (“ELENCO DEI GIUDIZI IN CORSO”, che ha inizio a pagina 63), ove la ricorrente espone che *“... CANGA ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna di IRMA srl al risarcimento dei danni pari ad Euro 687.494,70, a causa dell'inadempimento di questa in relazione al contratto per la realizzazione dell'impianto molitorio aziendale, mai terminato e collaudato da IRMA nei termini pattuiti, nonostante il pagamento della quasi totalità del compenso convenuto (eseguiti e documentati versamenti per Euro 1.000.000,00 oltre ed iva sul totale pattuito di Euro 1.190.000,00 oltre Iva). Il danno richiesto in via riconvenzionale dalla CANGA è costituito dalla quota di cofinanziamento pubblico, di cui Regione Puglia ha chiesto la restituzione a causa dell'inosservanza del cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento finanziato.”*;

* a pagina 63 nel paragrafo “SPESE GENERALI E PER IMPREVISTI”, ove è detto che viene costituito un fondo rischi di € 300.000 destinato a coprire: a) eventuali variazioni delle voci previste nel piano, b) *“future richieste di riconoscimenti di privilegio non determinabili nell'attuale fase”*, c) *“futuri costi per la prosecuzione dei giudizi pendenti e spese varie di funzionamento, e tiene conto del potenziale maggior debito chirografario per restituzione di finanziamenti AGEA anticipati per i quali non sono stati completati i dovuti programmi di investimento, ad ogni buon conto, alla data in cui si scrive, non sono pervenute richieste in tal senso né dalla Regione Puglia,*



né dalla compagnia assicurativa Groupama assicurazioni, che rilasciò le originarie fideiussioni.”

Orbene, emerge chiaro come l'importo di € 687.494,70 è, in via principale, prospettato ed inquadrato quale potenziale credito della C.A.N.G.A. verso la Irma srl, e non già quale proprio debito, da restituzione, verso l'ente finanziatore.

Solo nel paragrafo (di poche righe) ove è illustrato l'inserimento, nel piano, di un fondo rischi di € 300.000,00, viene spesa qualche parola in merito, lasciandosi intendere che potrebbe sorgere un debito della C.A.N.G.A. da restituzione del finanziamento ricevuto. La posta in esame, la cui entità di € 687.494,70 non è -significativamente- neppure richiamata, viene prospettata quale passività futura meramente potenziale.

Tace C.A.N.G.A., con significativa selettiva omissione, la richiesta di pagamento pervenuta nel dicembre 2021 dall'AGEA, limitandosi ad affermare che nessuna richiesta di restituzione le è pervenuta dalla Regione Puglia e dalla compagnia assicurativa che ha rilasciato le fideiussioni. Eppure l'AGEA nella nota del 18/10/2021 ha chiesto la restituzione della somma entro 30 giorni, avvisando espressamente la C.A.N.G.A. che *“Trascorso il termine suddetto senza che codesta ditta abbia fatto pervenire ad Agea l'originale della quietanza / bonifico, questo Ufficio procederà senza indugio all'escussione della garanzia presso l'Ente Garante in indirizzo.”*, la GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. e Regione Puglia.

In questa sede la ricorrente sostiene che *“l'Autorità di Gestione, nel caso in esame la Regione Puglia, è l'ente titolato ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni; solo la revoca genera il definitivo obbligo alla restituzione ed il sorgere del relativo debito (Cass. civ. 13152/2023).”* La *“Regione Puglia ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca lo scorso 20/04/2023, alla quale la società ha prontamente riscontrato illustrando le criticità e le problematiche emerse. Infatti è chiara la responsabilità per i ritardi da parte della ditta fornitrice (sul punto si fa rilevare che si tratta di realizzazione di impianti molto specifici e non vi è una platea di fornitori tale da permetterne un'agevole “sostituzione” in corso d'opera), in quanto la società istante, da parte sua, ha effettivamente realizzato l'investimento provvedendo all'integrale pagamento delle somme pattuite per la realizzazione dell'impianto, ad oggi non completato a causa dell'inadempimento di Irma e non per fatti o mancanze addebitabili a CANGA.”*

Gli assunti della C.A.N.G.A. non sono fondati e, disquisendosi in questa sede di condotte rilevanti ai sensi dell'art. 173 L.Fall., non costituiscono difesa utile.

Sotto un primo profilo non può essere condivisa la tesi dell'insussistenza del credito alla restituzione, per non avere la Regione Puglia dichiarato la revoca del finanziamento. Come chiarito da Cassazione 15/05/2023 n. 13152 (e dalla giurisprudenza ivi richiamata), il provvedimento di



revoca del finanziamento pubblico quale quello di specie concesso alla C.A.N.G.A., che ricade sotto la regolamentazione del D.Lgs. n. 123 del 1998 applicabile in modo uniforme a tutte le vicende dei finanziamenti pubblici agevolati, “si limita ad accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito”; “il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 comma 5 pare dunque porsi a regolazione ampia e riassuntiva della sorte di tutti i crediti di restituzione per finanziamenti pubblici oggettivamente mal governati dai destinatari e per i quali, a prescindere dalla patologia originaria o sopravvenuta del rapporto, la revoca, come detto, è l'atto ricognitivo della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per il recupero delle erogazioni, anche nelle sedi esecutive”; invero “occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione”.

La revoca del finanziamento pronunciata dalla PA, avendo natura meramente ricognitiva e non costitutiva, non è, dunque, elemento costitutivo dell’insorgenza del credito alla restituzione, ma mera condizione per il recupero del credito.

Sotto un secondo profilo non può revocarsi in dubbio che, a fronte della formale richiesta -datata 18/10/2021- di restituzione del finanziamento ricevuto, inoltrata alla C.A.N.G.A. dall'AGEA già nel dicembre 2021, molto prima del deposito della proposta e del piano, al di là di ogni argomentazione eventualmente spendibile dalla C.A.N.G.A. in punto di non imputabilità a sè della mancata realizzazione dell'intervento finanziato (argomentazioni che, alla luce della evidenziata natura del provvedimento di revoca, potrebbero non trovare ascolto in sede amministrativa), era comunque doveroso prospettare in sede di concordato da parte della C.A.N.G.A. il debito, anche alla luce del suo rilevante importo.

Nella proposta di concordato e nel piano la posta non è, invece, inserita tra le passività, neppure potenziali. Alla stessa non è dedicata alcuna trattazione, essendole riservata solo una del tutto marginale e generica indicazione nel paragrafo del fondo spese per eventuali imprevisti, senza neppure indicazione della esatta entità della “potenziale” posta passiva (ove lo fosse stato, infatti, sarebbe emersa in modo lampante, in tutta la sua evidenza, l’assoluta inadeguatezza del fondo spese previsto nel piano).

Né con specifico riferimento ad essa nella proposta di concordato è formulato (si potrebbe dire, conseguenzialmente) uno *stress test*, ovvero una doverosa valutazione di tenuta del piano per l’ipotesi in cui il finanziamento debba essere restituito.

Ed ancora, non può trascurarsi, essendo piuttosto degno di nota, il fatto che nell’unico punto ove la posta viene ad essere focalizzata quale debito, ovvero, come detto, nel paragrafo del fondo rischi, il



credito da restituzione del finanziamento è qualificato come chirografario, mentre trattasi, pacificamente, di credito privilegiato per legge (per come dalla stessa CANGA ammesso nella nota depositata l'8/6/2023 in risposta alla richiesta di chiarimenti del Tribunale). Il che integra una ulteriore grave non corretta informazione.

Assume la C.A.N.G.A. che il fondo rischi previsto nel piano varrebbe comunque ad elidere gli effetti di un eventuale mancato inserimento della posta passiva di cui si discute. E' evidente che l'argomentazione difensiva non è utile a propria discolta. In primo luogo, in linea di principio, un fondo rischi generico, quale quello di specie previsto nella proposta della C.A.N.G.A., e non specifico per un rischio già puntualmente prospettato, deve essere destinato a fattori del tutto impreveduti che sempre possono insorgere durante la fase esecutiva di un concordato, e non già a fronteggiare posizioni debitorie già conclamate, seppure non certe. In secondo luogo, con rilievo dirimente, il fondo rischi previsto nel piano della C.A.N.G.A. non solo è destinato a coprire tutta una serie di impreveduti (individuati per categorie), ma soprattutto è di entità pari a molto meno della metà della somma dovuta in restituzione: € 300.000 a fronte di un debito di € 687.494,70 (importo sul quale sarebbero dovuti anche gli interessi).

Il mancato inserimento dei suddetti crediti dell'avv. Giuseppe Frasca, della CC Engineering s.r.l. e dell'AGEA, che per la C.A.N.G.A. costituiscono altrettante passività, comporta il mancato inserimento di crediti per un importo complessivo non inferiore ad € 1.037.494,70, (€ 10.000,00 ca il credito dell'avv. Frasca -importo stimato-, € 340.000 il credito della CC Engineering s.r.l., € 687.494,70 il credito dell'AGEA).

Tale condotta rientra nel novero degli atti che, a norma dell'art. 173 L.Fall., portano alla revoca dell'ammissione al concordato; atti riconducibili, specificatamente, all'ipotesi della omessa denuncia di crediti, integrante omessa enunciazione di passività. Omissione che, nel caso di specie, è consapevole e, alla luce della rilevante complessiva entità dei crediti non inseriti, incide negativamente sia sulla corretta informazione dei creditori, sia sulle reali percentuali di soddisfacimento dei creditori.

Sotto il primo profilo, della potenzialità decettiva, basti osservare come ai fini della revoca dell'ammissione al concordato costituiscono fatti idonei sia quelli scoperti dopo l'ammissione, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (cfr. da ultimo Cass. 13/04/2022, n. 12115). Gli atti di frode esigono che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, condotte cioè aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione; circostanze inizialmente



ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata; condotte caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione. L'intendimento fraudolento di compiere l'atto può anche consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione: la valenza decettiva dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente falsante. La condotta fraudolenta viene ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera potenzialità decettiva, non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173, 1. fall., non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori: la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere falsificante dell'atto, non richiede il verificarsi di un concreto pregiudizio, non rilevando che l'inganno si sia effettivamente realizzato (cfr. Cass. n. 25458/2019; Cass. 10778/2014; Cass. 23387/2013).

Sotto il secondo profilo, relativo al fatto che l'omesso inserimento di crediti è potenzialmente destinato ad incidere sulle reali percentuali di soddisfacimento dei creditori, basti osservare come a fronte di un passivo di maggiore entità per oltre un milione di euro, le percentuali di soddisfazione dei creditori non possono che essere, e anche di molto, inferiori a quelle promesse nella proposta di concordato, in particolare a forte discapito dei creditori chirografari, essendo il credito dell'AGEA di natura privilegiata, come pure quello dell'avv. Frasca. Ed a nulla vale rilevare, per come deduce la C.A.N.G.A., che, pur a fronte del maggior passivo, sarebbe comunque rispettata la percentuale minima di legge del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari, disquisendosi in questa sede della potenzialità decettiva dagli atti in frode di cui all'art. 173 L.F., ed essendo di immediata comprensione come una diversa percentuale di soddisfazione può condurre il creditore all'espressione di un voto diverso, onde ciò che sanziona l'art. 173 L.Fall. non è la concreta lesività della condotta, ma l'aver posto in essere condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, pregiudicando il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.

In sintesi ed in conclusione, il debitore ha l'obbligo di fornire una completa, corretta ed effettiva comunicazione su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta, in funzione di una compiuta informativa del ceto creditorio; integra un atto di frode l'omessa o insufficiente informazione circa fatti o atti rilevanti quando abbia valenza anche solo potenzialmente decettiva, a prescindere quindi dal pregiudizio arrecato o meno in concreto ai creditori; non occorre



la volontaria preordinazione della condotta al conseguimento dell'effetto decettivo, ma è sufficiente la consapevolezza di aver taciuto o di aver fornito un'informazione incompleta. Rispondendo le condotte tenute dalla C.A.N.G.A., rilevate dal Commissario Giudiziale e dal Tribunale dopo l'apertura del concordato ed accertate in questa sede, ai suddetti caratteri, e non avendo, dunque, la debitrice fornito un'informazione completa ed effettiva sulle condizioni dell'impresa e su tutti i fattori destinati ad incidere sulla convenienza della proposta, va disposta la revoca dell'ammissione della C.A.N.G.A. al concordato.

Con separato provvedimento si provvede sulla domanda di fallimento proposta dai creditori SUMITOMO CHEMICAL ITALIA s.r.l. e SOGESSP s.r.l. e di liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero, domande raccolte nel verbale di udienza del 14/6/2023.

P Q M

visto ed applicato l'art. 173 L.Fall.

- Revoca l'ammissione della C.A.N.G.A.- Cooperativa Agricola Nord Gargano Apricena a r.l. al concordato preventivo, dichiarato aperto con decreto del 9/11/2022, depositato il 21/11/2022;
- Dispone che il Commissario Giudiziale comunichi il presente provvedimento ai creditori.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla debitrice C.A.N.G.A. , al Commissario Giudiziale, al Pubblico Ministero, alla Camera di Commercio.

Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 14/06/2023.

Il Giudice est.
dott. Caterina Lazzara

Il Presidente
dott. Rosella A. Modarelli

